

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1040)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI, LIMONI, SMURRA, ACCILI, PERITORE, LA ROSA
e MONETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1973

Nuove norme in materia di nomina in ruolo del personale insegnante delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica e modifiche alla legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole ed istituti predetti

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge che in modo più organico tratta la materia del disegno di legge n. 178 presentato nel luglio 1972, si intendono perseguire due fondamentali obiettivi: accelerare le immissioni in ruolo del personale docente, vincitore di concorsi ordinari per titoli ed esami ovvero incluso in graduatorie compilate ai sensi di leggi speciali e mettere in grado le Commissioni per gli incarichi funzionanti presso i Provveditori agli studi di espletare le operazioni di competenza con sollecitudine, prevedendo a tal fine, meccanismi, già positivamente sperimentati con il decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, atti a ridurre la mobilità del personale insegnante non di ruolo dopo i primi 15 giorni dell'anno scolastico.

Al raggiungimento di tali scopi sono finalizzati gli articoli 1, 3, 4 e 5 del disegno di legge.

Le altre norme del provvedimento sono strumentali al perseguimento delle finalità predette (articoli 2, 7, 8 e 9), fatta eccezione di quella contenuta nell'articolo 6, che è intesa a migliorare un particolare aspetto dello stato giuridico del personale insegnante non di ruolo (congedi per motivi di salute e trattamento economico), nello spirito

di una recente decisione della Corte costituzionale.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che i professori nominati in ruolo nei primi sette mesi dell'anno solare sono tenuti a raggiungere la sede loro assegnata con l'inizio dell'anno scolastico. L'Amministrazione è però facultata a procedere ad immissioni in ruolo anche nei successivi 5 mesi con l'obbligo, per i professori nominati, di assumere servizio nella sede assegnata alla data di inizio dell'anno scolastico successivo ai predetti 5 mesi: in tal modo il Ministero può disporre nomine in ruolo in tutti i mesi dell'anno, senza pregiudicare lo sviluppo di carriera dei professori nominati successivamente al 31 luglio, dato che la nomina ai medesimi conferita viene disposta con decorrenza giuridica identica a quella dei professori nominati prima dell'anzidetta data del 31 luglio. Altro notevole effetto positivo della norma è di impedire l'interferenza negativa delle operazioni di immissione in ruolo con quelle di conferimento degli incarichi di competenza dei Provveditori agli studi. Alla stessa finalità corrisponde l'ultimo comma dell'articolo in questione.

L'articolo 2 intende abrogare definitivamente le norme contenute nel decreto del

Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che dal dopoguerra in poi non hanno mai trovato applicazione, essendone stata disposta a più riprese la sospensione con provvedimenti legislativi (vedasi da ultimo legge 9 luglio 1967, n. 582). Il secondo comma dell'articolo intende salvaguardare le legittime aspettative degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente l'immissione in ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Se i trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti, infatti, venissero disposti in base alle norme contenute nella tabella B allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972 che ha notevolmente ridotto le classi di concorso, si verificherebbe che i professori di ruolo in un dato ordine di scuole potrebbero ottenere il trasferimento in un altro, con la conseguenza di vanificare, al limite, per carenza di cattedre, le aspettative di immissione in ruolo sopra cennate.

L'articolo 3 corrisponde, da una parte, alla esigenza di semplificare le operazioni di conferimento degli incarichi negli istituti professionali e di istruzione artistica, che attualmente rientrano nella competenza dei Consigli di amministrazione e delle Commissioni provinciali per gli incarichi, dall'altra alla esigenza di trasferire in sede provinciale competenze attualmente accentrate al Ministero — Ispettorato per l'istruzione artistica — presso il quale funziona, com'è noto, un'unica Commissione per i ricorsi per tutti gli istituti di istruzione artistica.

L'articolo 4 dispone che gli incarichi di insegnamento sono conferiti sulla base della determinazione dei posti effettuata a seguito delle previsioni formulate dai capi d'istituto con i criteri stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, senza attendere la conclusione delle operazioni di iscrizioni degli alunni, la quale non può avvenire che al termine della sessione autunnale degli esami di idoneità e di riparazione.

Come già detto in precedenza alcune norme contenute nell'articolo in esame (vedasi penultimo comma dell'articolo 7) sono mutate dal decreto-legge n. 504 sopra citato. Con esse si dispone al fine di pervenire ad un celere assestamento delle scuole, che tra-

scorsi 15 giorni dall'inizio dell'anno scolastico non è consentito procedere a nuove sistemazioni ed a trasferimenti di insegnanti incaricati e a movimenti di professori in precedenza nominati.

Infine, allo scopo di evitare che i posti più ambiti che si rendono eventualmente disponibili all'inizio dell'anno scolastico siano assegnati ad insegnanti collocati in graduatoria in posizione meno favorevole, si dispone che tali posti siano coperti con incarichi a tempo indeterminato, ma con assegnazione di sede limitata all'anno scolastico.

L'articolo 5 intende eliminare difficoltà interpretative sorte in sede di individuazione dei posti conferibili con incarico a tempo indeterminato. Si stabilisce, inoltre, con una norma analoga a quella vigente nel settore dell'istruzione elementare, che non possono essere conferiti incarichi a tempo indeterminato dopo il 1° febbraio.

Il penultimo comma di detto articolo ha lo scopo di consentire, nei casi di assoluta carenza di personale fornito dei titoli di studio prescritti — ipotesi, questa, ricorrente, ormai, solo per particolari insegnamenti soprattutto nel settore della istruzione tecnica — la copertura dei posti con personale qualificato dipendente da Enti ed Uffici pubblici o privati.

L'assunzione avviene a titolo precario, previo nulla-osta del Provveditore agli studi.

L'ultimo comma, infine, intende consentire ai vincitori di borse di studio universitarie, ai ricercatori, a coloro che chiedano di prestare opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo, di mantenere od ottenere l'incarico a tempo indeterminato, con esonero dal servizio, senza per questo dover rinunciare ad una attività loro congeniale che, in definitiva, si risolve, cessata la posizione di esonero, a vantaggio della scuola.

L'articolo 6 è inteso ad ampliare — nello spirito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 23 febbraio 1972 — i periodi di congedo per motivi di salute di cui possano usufruire gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato. Non sembra equo, infatti, procedere al licenziamento di insegnanti incaricati abilitati, al primo anno di servizio, dopo i primi 30 giorni di assenza dal servizio per motivi di salute, pur beneficiando gli

stessi, a norma dell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, della non licenziabilità per indisponibilità di posti fino all'immissione in ruolo.

L'ultimo comma dell'articolo in esame elimina l'inconveniente di non retribuire durante le vacanze estive gli insegnanti incaricati che si siano dovuti assentare dal servizio per motivi di salute, non raggiungendo, per tali motivi, i periodi di servizio effettivo richiesti dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, per la maturazione del diritto all'anzidetta retribuzione.

L'articolo 7 intende mettere in condizione i Presidi di attendere meglio ai loro compiti precipui di carattere didattico sollevandoli dalle più minute incombenze di carattere amministrativo che più propriamente possono essere affidati ai vice-presidi e ad altri professori parzialmente o talmente esonerati dall'insegnamento.

L'articolo 8 proroga, limitatamente agli Istituti professionali la norma contenuta nell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, fino a quando non saranno effettuate le nomine in ruolo in detti istituti ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Si è ritenuto di dover limitare la proroga ai soli istituti professionali in quanto, per gli altri istituti di istruzione secondaria, sono in corso o sono imminenti massicce immissioni in ruolo di insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi della citata legge n. 468 del 1968.

L'articolo 9, infine, proroga ad un anno dall'avvenuta approvazione della legge di riforma degli istituti di istruzione secondaria la restituzione alla scuola di provenienza del personale direttivo, insegnante e non insegnante attualmente in posizione di comando o di distacco presso gli Uffici dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica.

La *ratio* della norma appare chiara se si considerano opportunamente le attuali gravissime carenze di personale dell'amministrazione scolastica, determinate da nuovi e gravosi adempimenti amministrativi imposti da leggi recenti e da una eccezionale

espansione, tuttora in fase attiva, del servizio scolastico. Tali carenze non possono certamente essere colmate con ampliamenti di organici da realizzarsi con lenta gradualità. Infatti, di norma, il gettito di assunzioni determinato dai concorsi, i cui tempi tecnici sono assai lunghi, riesce appena ad assicurare il ricambio del personale che cessa dal servizio ed a ripianare i *deficit* pregressi.

Le prospettive di un effettivo e reale ampliamento delle dotazioni di personale appaiono ancor più gravemente compromesse dall'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283. Esso infatti dispone che, all'atto dell'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui allo stesso articolo, altrettante unità di personale comandato o distaccato di fatto (secondo le modalità previste dal precedente articolo 17) presso gli uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, siano restituite agli istituti ed alle scuole di provenienza.

Poichè tale personale, secondo la stima comunicata alla Corte dei conti, a norma del medesimo articolo 17, ammonta a 975 unità, è evidente che, per altrettante unità, il contingente organico, ai livelli di carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, subisce due effetti contestuali e opposti, che tra di loro si elidono. Il risultato finale, in termini di incremento effettivo di personale, è nullo.

D'altra parte grosse scadenze attendono l'organizzazione scolastica. Così lo stato giuridico del personale insegnante e non insegnante della scuola, così la riforma della scuola secondaria superiore, che comporteranno un ulteriore notevole aggravio di lavoro per gli adempimenti amministrativi conseguenti (calcolo delle nuove retribuzioni, riorganizzazione degli organi di governo scolastici, rideterminazione delle cattedre e dei posti di insegnamento, rideterminazione di piante organiche, eccetera).

Sembra opportuno collegare dunque la restituzione del personale, attualmente comandato presso l'Amministrazione della pubblica istruzione, ad un tempo in cui si sia compiuto almeno il grosso delle operazioni attinenti alla riforma della scuola secondaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Nomina in ruolo - decorrenza)

Le nomine in ruolo del personale insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica decorrono, a tutti gli effetti, dal giorno di inizio dell'anno scolastico successivo alla data del decreto ministeriale che approva le graduatorie e sono disposte non oltre il 31 luglio di ciascun anno solare.

Possono essere disposte nomine anche successivamente al termine indicato nel precedente comma; in tal caso, fermi restando gli effetti giuridici delle nomine, l'effettiva assunzione del servizio è differita alla data di inizio dell'anno scolastico successivo a quello di decorrenza dei predetti effetti giuridici e da questa data decorrono gli effetti economici. Ai fini del periodo di prova è valido il servizio eventualmente prestato, durante l'anno scolastico da cui decorrono gli effetti giuridici, almeno in una classe di istituto o scuola statale di istruzione secondaria ed artistica per la durata prevista dalle vigenti disposizioni.

Le nomine in ruolo dei professori vincitori del concorso per titoli ed esami a 850 posti di preside nella scuola media, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1969, saranno disposte con effetto giuridico dal 1° ottobre 1973. L'assegnazione della sede sarà disposta nel corso dell'anno scolastico 1973-1974, con l'obbligo per gli interessati di assumere servizio nella sede assegnata alla data di inizio del successivo anno scolastico.

Art. 2.

(Trasferimenti del personale docente di ruolo)

Sono abrogate le disposizioni sui concorsi speciali per il conferimento delle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzio-

ne secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Fino all'espletamento dei primi concorsi ordinari indetti per le nuove classi di concorso determinate a norma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, i trasferimenti e i passaggi del personale insegnante di ruolo continueranno ad effettuarsi con riferimento alle classi di concorso previste dal regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

Art. 3.

(Incarichi di insegnamento negli istituti professionali, negli istituti e scuole annessi agli educandati femminili e negli istituti di istruzione artistica)

Gli articoli 1 e 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, si applicano limitatamente al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato negli istituti professionali relativi ad insegnamenti non compresi in classi di concorso e ad insegnamenti per cui non risultano determinati i titoli di accesso.

Le competenze dei Provveditori agli studi e delle commissioni previste dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono estese, alle scuole ed istituti annessi agli educandati femminili, alle scuole medie annesse agli istituti di istruzione artistica, fatta eccezione per gli insegnamenti di applicazioni tecniche, educazione musicale ed educazione artistica, agli istituti professionali e agli istituti di istruzione artistica, fatta eccezione per le Accademie di belle arti e per i Conservatori di musica, per i quali continuano ad applicarsi le norme vigenti.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 13 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Art. 4.

(Norme sostitutive e integrative dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282)

Fermo restando quanto stabilito dalla legge 19 ottobre 1970, n. 821, concernente le assegnazioni provvisorie dei professori di ruo-

lo, il primo comma dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni relative agli incarichi hanno inizio subito dopo la determinazione delle cattedre, dei posti e delle ore d'insegnamento disponibili effettuata sulla base delle indicazioni fornite dai capi d'istituto a norma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1972, n. 625, e si svolgono nel seguente ordine:

1) sistemazione degli incaricati abilitati e dei professori di ruolo comandati ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, numero 603, rimasti privi di posto perchè soppresso o conferito a professori di ruolo per nomina o trasferimento; contemporaneamente si procede, secondo l'ordine della graduatoria, al completamento d'orario, alla nuova sistemazione degli incaricati abilitati che non fruiscono del trattamento di cattedra e al raggruppamento delle ore in una sola scuola per gli insegnanti che prestano servizio in più scuole;

2) trasferimento degli incaricati abilitati; per il trasferimento, che può essere chiesto per una sola provincia, si applicheranno le norme vigenti per il personale docente di ruolo;

3) nuove nomine degli aspiranti abilitati;

4) sistemazione, completamento d'orario, nuova sistemazione e raggruppamento delle ore di insegnamento degli incaricati laureati o diplomati secondo quanto disposto dal precedente numero 1), anche in relazione ad eventuali assegnazioni provvisorie o comandi disposti in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, o alla sistemazione di cui allo stesso numero 1);

5) trasferimenti degli incaricati laureati o diplomati secondo le norme sopraindicate;

6) nuove nomine degli aspiranti laureati o diplomati ».

All'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è aggiunto il seguente comma:

« Trascorsi 15 giorni dalla data di inizio dell'anno scolastico, non è consentito procedere a nuove sistemazioni ed a trasferimenti di insegnanti incaricati ed è esclusa ogni possibilità di procedere a modifiche di provvedimenti disposti in sede di operazioni di sistemazione, trasferimento e nuove nomine. I posti rimasti vacanti e quelli che si renderanno comunque disponibili dopo detto termine sono conferiti con nomina a tempo indeterminato, ma con assegnazione di sede limitata all'anno scolastico ».

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Art. 5.

(Supplenze temporanee)

L'articolo 10 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è sostituito dal seguente:

« Sono conferiti dal capo d'istituto per supplenza temporanea, secondo i criteri definiti con l'ordinanza di cui all'articolo 2 della presente legge, i posti occupati da insegnanti temporaneamente assenti, ivi compresi quelli occupati da insegnanti in aspettativa ai sensi della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, da insegnanti esonerati per motivi sindacali, per assunzioni di incarichi universitari o di presidenza per attendere alle funzioni di vice preside, per servizio militare, per nomina in commissioni di pubblici concorsi o di esami di abilitazione all'insegnamento, o per altra causa. Sono inoltre conferiti per supplenza temporanea i posti rimasti eventualmente disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali, ivi compresi i posti da conferire ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878, nonchè i posti comunque disponibili dopo il 1° febbraio.

Qualora siano esaurite le graduatorie provinciali e d'istituto, i dipendenti da enti ed uffici pubblici e privati, possono essere assunti o mantenuti nell'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria a titolo di supplenti temporanei, purchè la

loro attività non comprometta il pieno assolvimento dei compiti d'insegnamento, avuto anche riguardo agli obblighi ed agli impegni oltre l'orario d'insegnamento. La supplenza temporanea è conferita dal capo di istituto, previo nulla osta del Provveditore agli studi ».

All'articolo 6 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è aggiunto il seguente comma:

« Gli insegnanti incaricati possono chiedere al Provveditore agli studi di essere esonerati dal servizio di insegnamento senza assegni, per l'intero periodo in cui svolgano le attività elencate nei commi secondo e terzo del precedente articolo 4; alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito della concessione dell'esonero per il predetto periodo si provvederà con supplenze temporanee ».

Art. 6.

(Assenze - Trattamento economico)

A modifica dell'articolo 9 della legge 19 marzo 1955, n. 160, il rapporto d'impiego degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, in caso di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, è mantenuto nel limite di 180 giorni ed alle seguenti condizioni: 30 giorni con diritto all'intero trattamento economico normale; 60 giorni con diritto al trattamento economico ridotto della metà; 90 giorni senza trattamento economico.

Le norme contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, si applicano limitatamente agli insegnanti supplenti nominati dai capi d'istituto.

Art. 7.

(Esonero dall'insegnamento)

Su motivata richiesta dei presidi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, i Provveditori agli studi possono

esonerare dall'obbligo d'insegnamento il vice preside nei casi in cui il numero degli alunni iscritti all'inizio dell'anno scolastico sia superiore a 700.

L'esonero può essere concesso parzialmente, con orario di insegnamento non inferiore alle 6 ore e nel rispetto, in ogni caso, delle esigenze di unità didattica, qualora il numero degli alunni iscritti sia superiore a 400.

Nei casi in cui la scuola o istituto funzioni con almeno una sezione staccata o coordinata o con una succursale oppure presso di essi funzionino corsi serali o si svolgano attività integrative, il numero degli alunni di cui ai commi predetti è ridotto, rispettivamente, a 500 per l'esonero totale e a 300 per l'esonero parziale.

Il Provveditore agli studi, su motivata richiesta del capo d'istituto, può concedere un secondo esonero parziale nei casi in cui la scuola ed istituto abbia più di 1.400 alunni ovvero funzioni con più sezioni staccate o coordinate.

I componenti le commissioni per gli incarichi previste dall'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nominate dal Provveditore agli studi su designazione dei sindacati, possono essere esonerati dal servizio scolastico, totalmente o parzialmente, con decreto motivato, nei limiti in cui ne sia ravvisata la necessità.

Art. 8.

*(Insegnanti in servizio
negli istituti professionali)*

Gli insegnanti che abbiano ottenuto di prestare servizio negli istituti professionali nell'anno scolastico 1972-73 ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1972, numero 504, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1972, n. 625, possono chiedere di continuare a prestare servizio nei predetti istituti qualora vi sia disponibilità di posti, fino a quando non saranno state effettuate le prime nomine in ruolo nei medesimi istituti a norma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Art. 9.

*(Modifica dell'articolo 18, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1971, n. 283)*

Il personale direttivo, insegnante e non insegnante di scuole ed istituti di ogni ordine e grado, che si trovava in posizione di comando o distacco di fatto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sarà restituito alle scuole ed istituti di provenienza, entro un anno dalla pubblicazione della legge di riforma della scuola secondaria superiore.